

**Regolamento per le procedure di selezione delle Ricercatrici e dei Ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato,  
previsti dall'art. 24 comma 3 lett. a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (ante modifica Legge 29 giugno 2022 n. 79)**

**(emanato con Decreto Rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012)  
(modificato con Decreto Rettorale n. 177 del 12 giugno 2013)  
(modificato con Decreto Rettorale rep. 63/2019 prot. n. 20886 del 28 marzo 2019)  
(modificato con Decreto Rettorale 679/2024, prot. n. 86548 dell'11 novembre 2024)**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per la scelta dei Ricercatori, con i quali l'Università degli Studi di Camerino (UNICAM) intende stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale prorogabili per soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione come riportato nel successivo art. 7, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. a) Legge n. 240/2010.

I contratti prevedono il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Sulla base della programmazione triennale di Ateneo, delle proposte delle Scuole di Ateneo e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, UNICAM avvia le procedure di selezione per posizioni di Ricercatore con contratto a tempo determinato.

Le proposte delle Scuole devono esplicitamente indicare le risorse disponibili per la copertura del contratto. Il testo del contratto dovrà fare esplicita menzione della proposta della Scuola e della delibera del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 2 – Destinatari e requisiti di ammissione**

Sono destinatari delle procedure i soggetti individuati dall'art. 24 comma 2 lett. b) della Legge n. 240/2010, ossia i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

UNICAM, anche in relazione al perseguimento dell'internazionalizzazione quale proprio obiettivo strategico, richiede l'impegno dei Ricercatori a tempo determinato a tenere lezioni e seminari in lingua inglese nelle sedi UNICAM e in quelle con cui l'Ateneo stipula accordi.

**Articolo 3 – Procedura di selezione e Commissione**

Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, indice la procedura selettiva.

Nel bando devono essere indicati:

- la Scuola che ha deliberato l'attivazione del posto;
- il gruppo scientifico-disciplinare e il profilo da individuare tramite l'indicazione di uno specifico settore scientifico-disciplinare;
- il titolo del progetto, su cui verrà condotta la ricerca;
- i requisiti di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 240/2010 e dall'art. 3 del presente regolamento;
- il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, comunque non inferiore a dodici;
- la lingua inglese richiesta per lo svolgimento del seminario;
- la copertura finanziaria del posto da bandire;
- il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione richiesta.

L'avviso del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale - per un periodo di norma di 30 gg.

Il bando, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, verrà pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino, all'indirizzo <https://www.unicam.it/>, e sui siti del M.I.U.R., all'indirizzo <https://bandi.miur.it>, e dell'Unione Europea, all'indirizzo <https://ec.europa.eu/euraxess>.

Una volta scaduto il bando, si potrà procedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

La Commissione è costituita da tre componenti, individuati dalla Scuola con delibera, nel rispetto principio di rappresentanza di genere, ed è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito web e sull'albo on-line di Ateneo.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito e sull'albo ufficiale on-line decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte delle candidate e dei candidati.

Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, tale termine cessa di decorrere anche anticipatamente.

Decorsi sette (7) giorni dalla pubblicazione, la Commissione può comunque iniziare i lavori, fermo restando che la presentazione di eventuali istanze di ricusazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza ed eventuale sostituzione del Commissario ricusato.

Della Commissione possono far parte sia Professori Ordinari, sia Professori Associati, purché facenti parte del gruppo scientifico-disciplinare e del settore scientifico-disciplinare relativi al posto bandito, di cui almeno due esterni. Possono far parte della Commissione anche Docenti e Ricercatori di Università straniere. I Commissari stranieri devono possedere titolo equivalente.

Della Commissione non possono far parte coloro che:

- a) hanno ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della Legge n. 240/2010;
- b) sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
- c) hanno rapporti di collaborazione con le/i candidate/i che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili la circostanza per cui uno dei Commissari sia coautore di più del 30% delle pubblicazioni complessive di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale;
- d) i Professori componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Università.

I componenti della Commissione, nella prima riunione, oltre a nominare il Presidente e il Segretario verbalizzante, dovranno sottoscrivere una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità fra loro.

La Commissione stabilirà i criteri e le modalità di valutazione delle candidate e dei candidati, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- 1) valutazione preliminare delle candidate e dei candidati con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale) sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri previsti dall'art. 24 della Legge n. 240/2010 (*ante* Legge n. 79/2022) e dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, previa sottoscrizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità con le/gli stesse/stessi;
- 2) qualora il numero delle candidate e dei candidati sia superiore a sei, la Commissione svolgerà una valutazione preliminare, volta ad identificare una short list degli stessi comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la cui consistenza numerica non potrà essere né inferiore a sei, né superiore al 20% dei candidati. La Commissione valuterà, con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale), titoli, curriculum e produzione scientifica delle/dei candidate/i, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri previsti dall'art. 24 della Legge n. 240/2010 (*ante* Legge n. 79/2022) e dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

Le candidate e i candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica, qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non solo sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e l'attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni nell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale.

In merito alla produzione scientifica la Commissione esprime, per ogni candidata/o, nel giudizio collegiale, il grado di creatività ed autonomia (come previsto da *Human Resources Strategy for Researchers*).

Definito l'elenco della short list, oppure, nel caso non fosse necessaria la short list, dopo l'esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica delle candidate e dei candidati, la Commissione stabilisce la data della discussione pubblica degli stessi titoli e della stessa produzione scientifica ai fini della valutazione finale delle candidate e dei candidati ammessi, che sarà loro comunicata, con un preavviso di almeno 15 gg.

Per la verifica della conoscenza della lingua inglese le candidate e i candidati dovranno svolgere pubblicamente, di fronte alla Commissione giudicatrice, un breve seminario in lingua inglese su un argomento inerente ai propri titoli e alla propria produzione scientifica e liberamente scelto dalla/dal candidata/o.

Contestualmente le candidate e i candidati discuteranno con la Commissione i titoli e le pubblicazioni.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi riservando il 20% del punteggio complessivo al seminario, unicamente in relazione all'accertamento di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, e l'80% ai titoli e ai prodotti della ricerca presentati dalle/dai candidate/i e conclude i lavori nel termine massimo di quattro (4) mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa.

Trascorso il termine stabilito, il Rettore può concedere, per una sola volta, una proroga stabilendo un nuovo termine congruo, o avviare, con provvedimento motivato, le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

#### **Articolo 4 – Verifica della regolarità degli atti e chiamata dei Ricercatori a tempo determinato**

Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto, di cui è data pubblicità sul sito internet e sull'albo on-line dell'Ateneo.

La Scuola competente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, formula la proposta di chiamata, tenendo conto della valutazione della Commissione e delle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata della Scuola.

#### **Articolo 5 – Modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti**

Le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, cercando di perfezionarsi ed ampliare le proprie conoscenze e competenze.

L'attività di ricerca è oggetto di verifica dei risultati secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, non è inferiore a 350 ore, di cui almeno 60 di didattica frontale.

#### **Articolo 6 – Incompatibilità ed ulteriori disposizioni**

La posizione di Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari, secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi contrattuali e istituzionali, le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato possono svolgere liberamente lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.

#### **Articolo 7 – Proroga**

Il contratto può essere prorogato nei limiti disposti all'art. 1, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti dal D.M. n. 242 del 24 maggio 2011.

La valutazione verrà effettuata da una Commissione nominata secondo i criteri e le modalità indicati nell'art. 3 del presente regolamento.

I Commissari provenienti da Università italiane dovranno appartenere al gruppo scientifico-disciplinare e al settore scientifico-disciplinare relativi alla posizione da prorogare. I Commissari stranieri dovranno possedere titolo equivalente.

#### **Articolo 8 – Ricercatori a tempo determinato previsti dall'art. 24 comma 3 lett. a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (in deroga)**

In deroga alla procedura per il reclutamento prevista nel presente Regolamento, UNICAM può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito dei Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dall'Unione Europea, mediante selezione incentrata sulla figura del singolo Ricercatore.

Con i soggetti risultati vincitori di bandi europei IDEAS – Advanced o Starting Grant e simili (Marie Curie Individual Fellowship), viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento assegnato dall'UE.

Analogamente, in deroga alla procedura per il reclutamento prevista nel presente Regolamento, UNICAM può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti la cui attività sia finanziata nell'ambito di un bando ministeriale che preveda un procedimento di valutazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, mediante selezione incentrata sulla figura del singolo Ricercatore. In caso di approvazione del progetto, viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento ministeriale.

Alle Riccatrici e ai Ricercatori assunti ai sensi del presente articolo viene assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico delle altre Riccatrici e degli altri Ricercatori a tempo determinato, ma non si applica quanto previsto negli ultimi due periodi dell'art. 1.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione.